

Il controllo e la repressione degli Spettacoli Abusivi



PROCEDURE AUTORIZZATORIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTERVENTI DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI

L'agibilità dei locali

Ai sensi dell'art. 80 del Tulp, si stabilisce il divieto di concedere licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima della verifica della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e del rilascio del conseguente certificato di agibilità; tale mancanza è sanzionata penalmente dall'art. 681 del c.p. L'art. 4 del d.P.R. 311/2001 ridefinisce le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per l'agibilità dei locali, in particolare:

- a) non è più necessario fare uscire la C.P.V.L.P.S. per i locali con capienza inferiore a 200 persone; basterà una relazione tecnica di un professionista abilitato e la Commissione si esprimerà con il proprio parere sulla base della relazione del tecnico;
- b) è possibile istituire la Commissione comunale di vigilanza con durata triennale;
- c) è obbligatorio l'intervento della Commissione provinciale quando ci si riferisce ai locali cinematografici o teatrali, agli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori, agli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori, nonché ai parchi di divertimento ed alle attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito decreto ministeriale.

Sulla G.U. del 19 marzo 2001, n. 65, è riportato il d.m. 6 marzo 2001 relativo alla modifica del d.m. 19 agosto 1996, n. 149 - Regola Tecnica di Prevenzione Incendi. L'articolo 2, nel prevedere le disposizioni sull'affollamento dei locali, modifica sostanzialmente il d.m. precedente portando il coefficiente di affollamento per i locali al chiuso da 0,70 persone al m² a 1,2 persone al m², equiparandolo così a quello già previsto per i locali all'aperto. Il nuovo parametro consentirà ai locali in possesso di tutti gli altri requisiti di aumentare la propria capienza.

Tra le altre novità occorre segnalare che "nei locali non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file".

Altro punto del decreto riguarda la sistemazione dei posti in piedi in strutture sportive: in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destina-

ta all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata.

Le violazioni alle prescrizioni

Le violazioni alle prescrizioni inserite in tale autorizzazione - licenza di trattenimento pubblico costituiscono illecito penale sanzionato dall'art. 17 comma 1 del Tulp, con la previsione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a € 206,00. Ci riferiamo, ad esempio, agli orari o all'ingresso di minori di anni 16 nei locali.

Altro ragionamento riguarda la violazione delle prescrizioni inserite in autorizzazione e riguardanti l'agibilità dei locali e la sicurezza (in particolare la capienza); in tale contesto ogni violazione alle stesse è sanzionata penalmente dall'art. 681 c.p.

Le prescrizioni in materia di requisiti acustici

Il d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, è entrato in vigore il 17 luglio 1999 e prevede che i luoghi di pubblico spettacolo, i luoghi di intrattenimento danzante, i circoli privati, i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora devono rispettare i limiti di rumore imposti da questo d.P.C.M. indipendentemente dal fatto che l'attività si svolga al chiuso o all'aperto. Rimangono esclusi da questi vincoli le manifestazioni e gli spettacoli temporanei o mobili. La sanzione in caso di inottemperanza

è quella prevista dall'art. 10 della legge 447/95.

Divieto di fumare

Nei locali destinati al pubblico spettacolo vige il divieto di vendita e di somministrazione ai minori di anni 16 (art. 25 R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316).

Nei locali è consentito fumare solo se gli stessi sono dotati di sistemi che garantiscono un riciclo di aria tale da rispettare le norme previste dalla legge 575/84.

Nel caso di locali senza la deroga del Sindaco occorre che vengano esposti i cartelli del divieto di fumo ai sensi dell'art. 140 del reg. d'esecuzione del Tulp.

Sulla G.U. 300/2003 è stato pubblicato il d.P.C.M. 23 dicembre 2003, attuativo dell'art. 51 comma 2 della legge 3/2003, così come modificata dalla legge 306/2003 che introduce il divieto di fumo assoluto. Tale divieto è entrato in vigore nel gennaio 2005 e vieta il fumo anche in tutti i pubblici esercizi. ■



Articolo pubblicato sul n. 1 di Pubblico&Spettacolo

Nei numeri precedenti abbiamo iniziato ad analizzare le attività di controllo inerenti al settore del pubblico spettacolo, caratterizzate da un quadro normativo complesso e non organico. Abbiamo scorso le conseguenze dell'entrata in vigore del D.lgs. 507/99, per poi esaminare gli strumenti più comuni per il controllo degli illeciti e le implicazioni previste per organizzatori e personale.

In questo numero accenneremo alla parte del complesso normativo in questione che riguarda i locali e gli spazi utilizzati per manifestazioni ed eventi.

Claudio Malavasi direttore generale dell'Unione Terre Verdiane, laureato in economia, è Dottore Commercialista e Revisore Contabile.


DREI

MADE IN ITALY

Abbiamo brevettato

il colore!

DESIGN PATENT PENDING



disponibili altri modelli e colori

Drei s.n.c.

Costruttore e distributore dei prodotti:



CAVICCHI



Sede: Via D. Visani, 5-7/1 - 48022 Lugo (RA) - 0545 23648 - 0545 32928 - Showroom: Via Prov.le Felisio, 52-56 - 48022 Lugo (RA)
www.cavicchiluci.com - info@comunicanto.it - dreisnc@drei.191.it

